



DELIBERA N. 506 del 17 dicembre 2025

Oggetto

Istanza singola di parere ex art. 220, comma 1, d.lgs. 36/2023 – Istante: Constructa Plus S.r.l. S.A: Provincia autonoma di Bolzano – procedura aperta per l'affidamento di lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'Istituto Provinciale di Assistenza all'infanzia IPAI, in via Guncina 54/b, Bolzano a ridotto impatto ambientale- CIG: B81C53C94A - Importo a base di gara: € 5.479.900,37

UPREC-PRE-0376-2025 - FASC. 4828/2025

Riferimenti normativi

art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

art. 92, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023

Parole chiave

Appalto –lavori – piattaforma – mancato funzionamento – malfunzionamento – termini di presentazione dell'offerta – proroga – riapertura

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 17 dicembre 2025

DELIBERA

VISTA l'istanza, acquisita al prot. gen. ANAC n. 141100 dell'08.11.2025, presentata da Constructa Plus S.r.l., che contesta il diniego della Provincia autonoma di Bolzano alla sua richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle offerte - la cui scadenza era fissata alle h. 12:00 del 30.10.2025 – a causa di un malfunzionamento della piattaforma verificatosi il 30.10.2025, nelle ultime tre ore per la presentazione delle offerte, che gli ha impedito di partecipare alla gara. In particolare, a causa del blocco del portale telematico "https://www.bandi-altoadige.it", su cui andavano caricate le offerte, l'istante non ha potuto caricare



l'offerta pur avendo già predisposto tutta la documentazione tecnica ed amministrativa a ciò necessaria. Il malfunzionamento è stato segnalato tempestivamente sia alla SA, sia all'help desk Sinfotel, che rispondeva alle ore 10.46, comunicando il ripristino del funzionamento della piattaforma e chiedeva all'istante di verificare il corretto funzionamento e fornire un riscontro. Ciononostante, permanevano problemi tecnici tempestivamente segnalati, che non gli consentivano di completare la trasmissione dell'offerta; pertanto, dopo lo spirare dei termini per la presentazione delle offerte, chiedeva la riapertura dei termini ai sensi dell'art. 25, co. 2, d.lgs. 36/2023, richiamato nell'art. 3, co. 3, del Disciplinare di gara, richiesta che la SA respingeva, cui seguiva ulteriore richiesta di riapertura dei termini, rimasta inevasa;

VISTO il quesito formulato dall'istante, che chiede all'Autorità di esprimersi sulla correttezza del rigetto della SA della richiesta dell'istante di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, in ragione del malfunzionamento della piattaforma telematica per la trasmissione delle offerte, che gli ha impedito di partecipare alla gara in esame;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 17.11.2025;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

VISTA, in particolare, la memoria della SA che conferma la motivazione del diniego alla riapertura dei termini, contestando il lamentato difetto d'istruttoria, che invece ritiene essere stata tempestiva e rapida, riconoscendo il malfunzionamento del portale prima delle ore 10:46 del 30.10.2025 ma non il successivo malfunzionamento segnalato dall'istante alle ore 11:50 e 11:56 del 30.10.2025, perché la segnalazione è corredata da uno screenshot privo di orario e identico al precedente e l'help desk Sinfotel alle ore 10:46 del 30.10.2025 ha comunicato che il portale funzionava nuovamente. La SA, inoltre, ha preso atto che dalle ore 9.07 alle ore 12.00 sono state presentate sette offerte, di cui 5 nella fascia oraria tra le 10.46 e le 12.00, e che l'istante, a fronte della dichiarazione di Sinfotel sul corretto funzionamento del portale, «non ha apportato alcun dato oggettivo, ma solo mere dichiarazioni di parte», richiamando accanto all'onere di allegazione della SA, la «regola di diligenza in capo all'operatore economico che interagisce con le piattaforme informatiche, laddove minimi malfunzionamenti sono circostanze prevedibili con l'impiego della normale diligenza»;

VISTO l'art. 25, comma 2, terzo periodo, d.lgs. 36/2023, che dispone «[...] Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e



la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento»;

VISTO l'art. 92, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023, che dispone che «2. I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: [...] c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo. In tali casi, la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale»;

VISTO l'art. 3 del Disciplinare di gara (pag. 35); che prevede che «L'invio elettronico della documentazione di gara prescritta avviene ad esclusivo rischio del concorrente. Qualora la stessa documentazione non dovesse per un qualsiasi motivo anche di natura tecnica pervenire nel portale entro il termine prescritto, questa non potrà essere presa in considerazione. Solo in ipotesi di mancato funzionamento o malfunzionamento del portale www.bandi-al-toadige.it tale da impedire la corretta presentazione delle offerte si applica l'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023»;

VISTO l'art. 1.1 (la piattaforma di approvvigionamento digitale - PAD) del Bando tipo n. 1/2023 (Schema di disciplinare di gara-Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 (approvato con delibera n. 365 del 16 settembre 2025), che prevede che «In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica [...] La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento»;

VISTA la Relazione illustrativa del citato Bando tipo che in relazione alla citata disposizione sulla piattaforma precisa che «Il bando-tipo detta una specifica disciplina in caso di malfunzionamento della piattaforma e individua la dotazione tecnica minima necessaria. [...] La stazione appaltante deve procedere alla proroga per la ricezione delle offerte soltanto dopo che abbia accertato il malfunzionamento della PAD, con la facoltà di procedere in tale modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento»;



VISTA la mail del 30.10.2025 ore 10:46, con cui l'help desk Sinfotel comunicava all'istante e alla SA che «da verifica, il portale funziona nuovamente. Vi preghiamo di verificare e di farci sapere se ha funzionato. Attendiamo il Suo riscontro», cui l'istante forniva riscontro con due mail delle ore 11:50 e 11: 56, la prima con il seguente messaggio «si è bloccato nuovamente», la seconda con il seguente log del tentativo di accesso «la pagina non funziona www.bandi-altoadige.it al momento non è in grado di gestire la richiesta http ERROR 500 ricarica», che seppure privo di orario e data, è stato inviato con mail delle ore 11:56 ed è diverso da quello inviato con la precedente segnalazione delle ore 10:25;

VISTA la comunicazione del gestore del sistema (*Accenture Financial Advanced Solutions & Technology S.r.l.*) inviata il 20.11.2025 alla SA, in riscontro a una sua richiesta del 18.11.2025, in cui si rappresenta che «Con riferimento alla partecipazione dell'impresa "Constructa Plus Srl" alla suddetta Procedura di Gara, in qualità di Operatore Economico, si comunica che in data 30.10.2025, a decorrere dalle ore 09:33, i sistemi di monitoraggio hanno rilevato un repentino incremento dei tempi di risposta della Piattaforma, tale da determinarne la temporanea non raggiungibilità. Si precisa che Accenture, in data 30.10.2025, una volta preso atto del malfunzionamento, si è tempestivamente attivata adottando gli interventi correttivi necessari al fine di ripristinare il regolare funzionamento della Piattaforma. Conseguentemente, la Piattaforma ha ripreso il proprio regolare funzionamento alle ore 10:43 del giorno 30.10.2025. Si evidenzia che, a decorrere dalle ore 10:43 e fino alle ore 12:00 del medesimo giorno, orario di chiusura della Procedura di Gara in oggetto, non sono stati né segnalati dagli altri OE partecipanti alla gara né rilevati dai nostri sistemi di monitoraggio ulteriori malfunzionamenti. Pertanto, la temporanea non raggiungibilità della Piattaforma, risultante dagli strumenti di monitoraggio, deve ritenersi circoscritta all'intervallo temporale compreso tra le ore 09:33 e le ore 10:43 del 30.10.2025»;

RILEVATO che è incontestato il mancato funzionamento del portale per la presentazione delle offerte nelle ultime tre ore utili per la presentazione delle offerte, dalle 9:33 alle 10:43 del 30.10.2025, riconducibile a vizi dell'infrastruttura non preventivabili e non addebitabili agli operatori economici, che ha determinato l'impossibilità di caricare e presentare le offerte in tale lasso di tempo; come pure, la mancata adozione da parte della SA di provvedimenti di sospensione per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento del portale e di proroga del termine per la presentazione delle offerte, per una durata proporzionale a quella del mancato funzionamento del portale, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si è verificato;

RILEVATO che è oggetto di controversia il malfunzionamento del portale segnalato dall'istante, sia alla SA che all'help desk Sinfotel, dopo il ripristino dell'accessibilità

allo stesso (delle ore 10:46) e prima dello spirare del termine per la presentazione delle offerte (delle ore 12:00), con due comunicazioni;

RILEVATO che l'istante il 30.10.2025 ha inviato due richieste di riapertura termini, la prima alla SA e all'help desk Sinfotel alle h. 12:31, descrivendo il così malfunzionamento: «dopo circa un'ora, il portale risultava nuovamente accessibile, ma persistevano problemi di caricamento che non consentivano di completare correttamente la trasmissione dell'offerta»; la seconda, alla SA alle h. 16:41, descrivendo il così malfunzionamento: «dopo circa un'ora il portale risultava nuovamente accessibile, ma permanevano problemi tecnici che non consentivano comunque di completare correttamente la trasmissione dell'offerta»;

RILEVATO che dai documenti in atti si evince che la SA ha respinto la richiesta di riapertura dei termini il 04.11.2025 perché «non risultano malfunzionamenti del portale tali da ledere la par condicio degli operatori economici. Al contrario, a chi scrive risulta che nella fascia temporale da Voi indicata (più precisamente tra le ore 10.46 e le ore 12.00 del giorno 25.10.2025) il portale ha funzionato correttamente senza compromettere il diritto di partecipazione di alcuno. A riprova di ciò si rappresenta che nella fascia oraria indicata numerosi altri operatori economici hanno presentato offerta», e ha confermato tale diniego sulla base della comunicazione del gestore del sistema del 21.11.2025, richiesta dopo l'avvio del presente procedimento;

RILEVATO che dai documenti in atti emerge la circostanza che cinque operatori economici siano riusciti a presentare le loro offerte nel lasso temporale dalle ore 10:46 alle ore 12:00 e precisamente alle ore 11:02, 11:09, 11:25, 11:43:11:59; ciò dimostra in primo luogo che dalle ore 9:33 dell'ultima mattinata utile per la presentazione delle offerte c'è stato un blocco del sistema che ha impedito il caricamento delle offerte; in secondo luogo, che proprio per questo, sei operatori economici, tra cui l'istante, hanno proceduto contemporaneamente alle operazioni di caricamento e trasmissione delle rispettive offerte, nell'ultima ora disponibile per la presentazione delle offerte, a ridosso della scadenza, per cause evidentemente non preventivabili e a essi non imputabili; ciò non esclude ma anzi avvalorava l'ipotesi del possibile sovraccarico e il conseguente rallentamento del funzionamento del sistema in tale limitato lasso di tempo - anche se segnalato da un solo operatore, che poi non ha potuto trasmettere l'offerta - e il possibile impedimento alla trasmissione dell'offerta, anche di un solo operatore, in quanto il malfunzionamento potrebbe essere stato parziale o selettivo e aver colpito solo l'istante, impedendogli di trasmettere l'offerta nei termini previsti;

RILEVATO che dai documenti in atti si evince, altresì, che l'istante ha dimostrato la propria diligenza avendo avviato le operazioni di caricamento della documentazione necessaria e di trasmissione dell'offerta sul portale della SA quantomeno alle ore 9:30, e di aver tentato di completarle sino alle ore 12:00, orario di scadenza del



termine, dimostrando di avere avuto presenti, preventivato e dominato, le variabili prevedibili di una gara, tra cui non rientrano certamente il blocco della piattaforma per più di un'ora e il successivo rallentamento del suo funzionamento e, dunque, delle operazioni di caricamento e trasmissione delle offerte, nel tempo residuo per la presentazione delle offerte;

CONSIDERATO che il primo diniego alla riapertura dei termini in favore dell'istante appare privo di un'adeguata istruttoria, disposto sulla base della comunicazione dell'help desk di ripresa del funzionamento del portale, che però al tempo stesso non escludeva la possibile persistenza di malfunzionamenti dato che chiedeva all'istante di verificare il corretto funzionamento del sistema e di fornire riscontro, e del presupposto che l'esistenza di successivi problemi tecnici, segnalati dall'istante proprio in riscontro alla suddetta comunicazione dell'help desk, fosse smentita dalla presentazione di altre offerte nel medesimo lasso di tempo, senza considerare la possibilità di un sovraccarico del sistema di un conseguente rallentamento del suo funzionamento e delle connesse operazioni di caricamento e trasmissione delle offerte, dovuto al caricamento contestuale di sei offerte nell'ultima ora di tempo rimasta per presentarle, proprio a causa del blocco del portale che ha ridotto i tempi a disposizione degli operatori;

CONSIDERATO, altresì che la comunicazione del gestore del sistema – che ha accertato il blocco del sistema dalle ore 9:33 alle 10:46 del 30.10.2025 ma non malfunzionamenti nel successivo lasso di tempo dalle ore 10:46 alle ore 12:00 - non appare sufficiente per smentire il malfunzionamento segnalato dall'istante, posto che è possibile che il sistema funzionasse ma con un rallentamento tale da avere impedito la trasmissione dell'offerta del solo istante proprio a causa di un portale funzionante ma sovraccarico. Peraltro, ove non sia possibile capire con certezza assoluta, dopo le verifiche, se l'errore sia stato dell'operatore o del sistema della S.A., il pregiudizio ricade sulla SA. Ciò a maggior ragione in un caso, come quello in esame, in cui prima del malfunzionamento (segnalato tra le 10:56 e le 12:00) è stato accertato un mancato funzionamento del sistema dalle ore 9:33 e fino alle ore 10:53, che ha sottratto agli operatori un'ora e dieci minuti del tempo utile per presentare l'offerta, peraltro nelle ultime tre ore a disposizione per presentare l'offerta, circostanza che in assenza di una proroga del termine adeguata e proporzionata alla durata e alla gravità del mancato funzionamento, ha arrecato un pregiudizio agli operatori, in particolare, all'istante che non ha potuto trasmettere l'offerta;

CONSIDERATO, altresì, che il diniego appare, peraltro, non considerare la diligenza dell'istante, che ha avviato per tempo le operazioni di caricamento della documentazione, ha tempestivamente e correttamente segnalato il mancato funzionamento del portale e fornito all'help desk il riscontro richiesto, segnalando il successivo malfunzionamento del portale consistente in problemi tecnici che non



consentivano di completare la trasmissione dell'offerta. Non si condivide, pertanto, l'assunto della SA secondo cui le richieste dell'istante siano «mere dichiarazioni di un singolo operatore economico che, peraltro, come nel caso di specie, contrastano con evidenze oggettive di segno opposto»;

VISTO il parere di precontenzioso citato dall'istante (Delibera n. 616 del 20 dicembre 2022) in cui l'Autorità ha rappresentato che «L'ampia formulazione dell'art. 79, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016 rende doverosa per la Stazione appaltante, che abbia accertato l'esistenza di un malfunzionamento della piattaforma telematica impeditivo della partecipazione, l'adozione ogni provvedimento idoneo a consentire la regolarità della procedura, ivi compresa la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte». In merito si rappresenta che il parere reso in vigore dell'art. 79 d.lgs. 50/2016, può essere considerato tuttora valido posto che il testo della norma è sostanzialmente ripreso dall'attuale art. 92 d.lgs. 36/2023, in particolare, dal comma 2 (relazione illustrativa dello schema del Codice);

RILEVATO che l'Autorità si è più recentemente pronunciata sulla questione in esame con altri pareri di precontenzioso, resi in casi analoghi a quello in esame, chiarendo che l'omessa sospensione e proroga dei termini di presentazione delle offerte è conforme all'art. 25, comma 2, terzo periodo, d.lgs. 36/2023, solo in mancanza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale, in presenza di una legge di gara chiara e precisa e in caso di un comportamento negligente dell'operatore (Delibera n. 460 del 16.10.2024; Delibera n. 451 del 09.10.2024; in tal senso, cfr., TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 24 giugno 2024, n. 2038);

RILEVATO che, sebbene appare incontestato il principio di autoresponsabilità degli operatori economici, richiamato dalla SA (affermato dalla giurisprudenza richiamata dalla SA, Cons. St., sez. III, 24 novembre 2020, n. 7352; in tal senso, cfr. TAR Umbria, Perugia, sez. I, 9 maggio 2025, n. 487, e la giurisprudenza ivi citata) è altrettanto vero che l'applicazione di tale principio non può spingersi sino a ritenere incauta la presentazione dell'offerta nell'ultimo giorno utile, avendo i partecipanti il pieno diritto di usufruire per intero di tutto il termine stabilito dal bando di gara, come affermato dall'istante (in tal senso, Cons. St., sez. V, 2 agosto 2021 n. 5641); cosicché la scelta di caricare l'offerta l'ultimo giorno o nelle ultime ore, è legittima e non costituisce di per sé negligenza e «la circostanza che l'offerta fosse stata presentata "all'ultimo minuto" sia irrilevante, posto che l'operatore economico ben può utilizzare tutto il tempo concesso per l'elaborazione e la presentazione dell'offerta, senza correre il rischio, per l'incerta indicazione delle relative modalità - o, aggiunge il Collegio per un riscontrato malfunzionamento a lui non imputabile - di incontrare difficoltà imprevedibili (Cons. Stato, Sez. V, 2.8.21, n. 5641)» (TAR Lazio, Sez. I, 21 ottobre 2022, n. 802);

RILEVATO, altresì, che la giurisprudenza ha chiarito anche che «Nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica non può essere escluso dalla medesima un concorrente



che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, non riuscendo a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore» (Cons. St., sez. III, 7 gennaio 2020, n. 86) e che «Non può essere escluso dalla gara d'appalto gestita in forma telematica un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore. Se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara» (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2020, n. 4811);

RITENUTO, dunque, che la SA, pur avendo accertato il mancato funzionamento della piattaforma telematica, non ha proceduto né a sospendere il termine per la presentazione delle offerte per il tempo necessario per il ripristino del normale funzionamento della stessa e a prorogarlo per una durata proporzionale alla sua gravità, né a riaprire i termini di presentazione dell'offerta in favore dell'istante, a seguito del successivo malfunzionamento del portale da questi segnalato poco prima dello spirare dei termini di presentazione delle offerte;

Il Consiglio

limitatamente alle questioni esaminate, sulla base delle motivazioni che precedono e della documentazione in atti, ritiene fondata la contestazione della Constructa Plus S.r.l., e per l'effetto invita la stazione appaltante ad adottare gli opportuni provvedimenti che, nel rispetto dei principi che presiedono l'evidenza pubblica, consentano all'istante di partecipare alla gara.

Ai sensi dell'art. 220, comma 1 del Codice, qualora la Stazione appaltante non intendesse conformarsi al parere dovrà comunicare, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'Autorità, che potrà proporre il ricorso di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 23 dicembre 2026

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente